

REGNO DEL BELGIO

SERVIZI PUBBLICI FEDERALI (FPS) INTERNI BELGIO

Progetto di regio decreto del (data) che stabilisce le misure di prevenzione degli incendi e delle esplosioni che i parcheggi devono rispettare ai fini del posteggio di veicoli elettrici.

FILIPPO, re dei Belgi,

a tutti i presenti e a coloro che verranno, saluti.

Vista la legge del 30 luglio 1979 sulla prevenzione degli incendi e delle esplosioni e sull'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria in tali casi, articolo 2, paragrafo 1, come modificato dalla legge del 22 dicembre 2003;

visto il parere del Consiglio superiore per la sicurezza degli incendi e delle esplosioni del 21 settembre 2023;

vista l'applicazione delle formalità previste dalla direttiva 2015/1535/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regole e delle regolamentazioni tecniche;

vista la valutazione d'impatto sulla legislazione, condotta ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge del 15 dicembre 2013 su varie disposizioni in materia di semplificazione amministrativa;

visto il parere dell'ispettore delle finanze, espresso il ** ***** 2024;

visto l'accordo del segretario di Stato al Bilancio del ** ***** 2024,

visto il parere xxxxx/x del Consiglio di Stato, espresso il ... (data);

su proposta del ministro dell'Interno e su raccomandazione dei ministri convocati in sede di Consiglio,

abbiamo deciso e con la presente decretiamo quanto segue:

Capitolo 1. Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1. Il presente decreto disciplina la sicurezza antincendio in relazione ai veicoli elettrici e ibridi, di seguito denominati veicoli elettrici, e alle infrastrutture di ricarica nei parcheggi nuovi ed esistenti.

Articolo 2. Il presente decreto si applica ai parcheggi con 10 o più posti auto.

Articolo 3. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si applicano le seguenti definizioni:

1. **Parcheggio:** un edificio, o parte di esso,

1.

munito di uno o più piani, per il parcheggio dei veicoli.

2. **Veicolo elettrico (stradale):** qualsiasi veicolo alimentato da un motore elettrico che ricava energia elettrica da un sistema di accumulo di energia ricaricabile, destinato a essere utilizzato principalmente su strade pubbliche.
3. **Dispositivo di ricarica (per veicoli elettrici):** apparecchiature o serie di apparecchi dell'impianto fisso collegati in modo permanente che svolgono le funzioni destinate a trasferire energia elettrica tra un veicolo elettrico e la sorgente di energia elettrica.
4. **Referente/Responsabile del procedimento:** la persona che controlla l'accesso al parcheggio e il suo utilizzo quotidiano, ossia il proprietario, il gestore o l'operatore.

Prima e durante la costruzione del parcheggio, il ruolo di responsabile è svolto dall'amministrazione aggiudicatrice.

5. **Persona autorizzata:** una persona o un'organizzazione designata dal soggetto responsabile per svolgere determinati compiti, la quale è in possesso delle conoscenze e competenze necessarie e presenta le risorse necessarie per svolgere tali compiti.

Ai fini dei compiti per i quali possiede le competenze adeguate, il ruolo di persona autorizzata può essere svolto dalla persona responsabile.

6. **Analisi del rischio:** il processo attraverso il quale è possibile individuare la presenza di pericoli per ciascun obiettivo essenziale, nonché il livello di rischio associato a tali pericoli. Tale analisi costituisce la base per la valutazione delle esigenze.

7. **AREI:** Regio decreto dell'8 settembre 2019 che istituisce il Libro 1 sugli impianti elettrici a bassa e bassissima tensione, il Libro 2 sugli impianti elettrici ad alta tensione e il Libro 3 sugli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

Capitolo 2. Obiettivi essenziali

Articolo 4. Ogni parcheggio deve essere costruito, organizzato, attrezzato, sottoposto a manutenzione e gestito in modo da soddisfare i seguenti obiettivi essenziali:

- 1° il parcheggio è resistente al fuoco proveniente da altre parti dell'edificio e garantisce sufficiente stabilità in caso di incendio;
- 2° l'atmosfera non può mai diventare esplosiva;
- 3° il verificarsi di un incendio o di una situazione di pericolo è comunicato quanto prima a tutti i residenti e ai servizi di emergenza;
- 4° il calore e il fumo di un incendio non costituiscono un pericolo per i residenti durante il periodo di tempo necessario a raggiungere un luogo sicuro;
- 5° il calore e il fumo di un incendio non impediscono ai vigili del fuoco di operare in condizioni di sicurezza;
- 6° dopo l'estinzione dell'incendio, la rimozione e il monitoraggio del veicolo elettrico possono essere effettuati senza un impegno eccessivo dei vigili del fuoco in termini di tempo e risorse.

Capitolo 3. Analisi dei rischi e valutazione delle esigenze

Articolo 5. La persona responsabile effettua un'analisi dei rischi e una valutazione delle esigenze.

La persona responsabile può nominare una

persona autorizzata a svolgere tale compito.

Articolo 6. L'analisi dei rischi e la valutazione delle esigenze sono effettuate conformemente alle buone prassi a tale riguardo.

Articolo 7. L'analisi dei rischi e la valutazione delle esigenze esaminano ciascuno degli obiettivi essenziali di cui all'articolo 4 e forniscono risposte chiare per garantire il conseguimento degli obiettivi essenziali.

Articolo 8. L'analisi dei rischi e la valutazione delle esigenze sono nuovamente effettuate in caso di modifiche che possano incidere sugli obiettivi essenziali.

Articolo 9. La persona responsabile elabora un piano d'azione o ne predispone l'elaborazione e ne assicura l'attuazione.

Articolo 10. Il piano d'azione definisce le misure da attuare che sono state individuate nell'analisi dei rischi e nella valutazione delle esigenze, nonché il termine e il livello di competenza necessari per attuare ciascuna di tali misure.

Capitolo 4. Impianto elettrico

Articolo 11. L'installazione elettrica dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici deve essere conforme al Libro 1. "Installazioni a bassa tensione e a bassissima tensione" dell'AREI.

Capitolo 5. Gestione e utilizzo in condizioni normali

Articolo 12. La persona responsabile deve garantire che, durante il funzionamento del parcheggio (e per l'intera durata di vita dell'edificio), le attrezzature e l'organizzazione continuino a rispettare i requisiti applicabili e le misure da attuare come indicato nell'analisi dei rischi e nella valutazione delle esigenze.

Articolo 13. La persona responsabile fornisce informazioni personalizzate ai residenti e agli utenti mediante istruzioni, in numero sufficiente e nei luoghi in cui sono chiaramente leggibili. Tali procedure comprendono le procedure da seguire in caso di incendio.

Articolo 14. La persona responsabile informa e coopera con i servizi di emergenza.

Articolo 15. La persona responsabile deve garantire che le verifiche periodiche e la manutenzione dei sistemi di protezione antincendio siano effettuate da persone autorizzate.

Articolo 16. La persona responsabile assicura e documenta la gestione strutturata e pianificata dell'organizzazione e delle risorse tecniche.

Capitolo 6. Ruolo dei vigili del fuoco

Articolo 17. La persona responsabile tiene a disposizione dei vigili del fuoco i seguenti documenti:

- l'analisi dei rischi;
- la valutazione delle esigenze;
- il piano d'azione;
- la documentazione di gestione.

I vigili del fuoco possono richiedere e verificare tale documentazione.

Tale verifica non costituisce approvazione della documentazione e non solleva la persona responsabile dalla sua responsabilità.

Articolo 18. Se un particolare aspetto non è stato trattato o è chiaramente incompleto e i vigili del fuoco ritengono che sussista un rischio grave, i vigili del fuoco possono chiedere alla persona responsabile di riesaminare l'analisi dei rischi, la valutazione delle esigenze e/o il piano d'azione entro un termine stabilito.

Capitolo 7. Procedure e termini

Articolo 19. La persona responsabile effettua o ordina l'esecuzione dell'analisi iniziale dei rischi e la valutazione delle esigenze di cui all'articolo 5 al più tardi:

- a) per la creazione di parcheggi per i quali la domanda di costruzione è presentata a decorrere dal 1° gennaio 2026:
 - al momento della presentazione della domanda di costruzione;
- b) per i parcheggi ancora da installare o già esistenti, per i quali la domanda di costruzione è stata presentata prima del 1° gennaio 2026:
 - b.1) se la progettazione o i lavori per l'installazione o la sostituzione dei dispositivi di ricarica per veicoli elettrici sono iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2026:
 - prima dell'inizio dei lavori;
 - b.2) in assenza di progettazione o lavori per l'installazione o sostituzione di dispositivi di ricarica per veicoli elettrici dal 1° gennaio 2026:
 - 1° a decorrere dal 1° gennaio 2028 per i parcheggi con superficie superiore a 10 000 m²;
 - 2° a decorrere dal 1° gennaio 2030 per parcheggi con superficie superiore a 2 500 m² e/o profondità superiore a 7 m;
 - 3° a decorrere dal 1° gennaio 2032 per i parcheggi con una superficie inferiore o pari a 2 500 m² e una profondità inferiore o pari a 7 m.

Capitolo 8. Disposizioni finali

Articolo 20. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Articolo 21. Il ministro dell'Interno competente è incaricato dell'attuazione del presente decreto.

Bruxelles, ***.

A nome del re:

Il ministro competente per gli Affari interni,

Annelies Verlinden